DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 36/2002

del 19 aprile 2002

che modifica l'allegato VI (sicurezza sociale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 117/2001 del Comitato misto SEE del 28 settembre 2001 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ([2]).

(3) A seguito della conclusione di accordi tra il Liechtenstein e i Paesi Bassi, la Norvegia e la Germania, nonché tra la Norvegia e il Lussemburgo, occorre aggiornare tre adattamenti del regolamento (CEE) n. 574/72,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo è modificato come segue:

1) Al punto 1 [regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:

«— **32001 R 1386**: regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).»

2) Al punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:

«— **32001 R 1386**: regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1).»

([1]) GU L 322 del 6.12.2001, pag. 29.
([2]) GU L 187 del 10.7.2001, pag. 1.

3) L'adattamento g) del punto 2 [regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio] è modificato come segue:

A. Il testo, ma non il titolo, del punto 132 (LIECHTENSTEIN — PAESI BASSI) è sostituito dal testo seguente:

«Articoli 2-6 dell'accordo del 27 novembre 2000 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.»

B. Il testo, ma non il titolo, del punto 141 (NORVEGIA — GERMANIA) è modificato come segue:

«Articolo 1 della Convenzione del 28 maggio 1999 sulla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché spese di controllo medico-amministrative.»

C. Il testo, ma non il titolo, del punto 147 (NORVEGIA — LUSSEMBURGO) è modificato come segue:

«Articoli 2-4 dell'accordo del 19 marzo 1998 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1386/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 aprile 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2002.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.